



Confartigianato
Imprese Veneto

AUTORIPARATORI DI FIDUCIA

**GUIDA
OPERATIVA**

**LA CORRETTA
GESTIONE
DEI SINISTRI
IN CARROZZERIA**

**LA CORRETTA
GESTIONE
DEI SINISTRI
IN CARROZZERIA**

**GUIDA
OPERATIVA**

La presente guida ha lo scopo di fornire ai Carrozzeri semplici elementi e alcuni spunti di riflessione sull'importanza di essere informati e formati in merito alla **corretta gestione dei sinistri**, al fine di eseguire tutti i passaggi che portino ad una rapida e totale liquidazione del proprio lavoro di carrozzeria. Con questo obiettivo, nella presente pubblicazione, si indicano le semplici, ma virtuose procedure per raggiungere **autonomamente** tale risultato.

COMINCIAMO DALL'INIZIO

Il danneggiato si presenta in carrozzeria perché **ha subito** un danno al veicolo in conseguenza di un incidente stradale e vorrebbe poter riparare il mezzo nel più breve tempo possibile, senza dover anticipare il costo della riparazione, meglio se cedendo il valore della riparazione proprio alla carrozzeria che, dunque, si occuperebbe di **"pensare a tutto"**.

RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Ai fini di una rapida liquidazione, questa è la fase più importante ed è indispensabile che sia svolta correttamente. La raccolta preliminare degli elementi documentali e dei dati completi del sinistro, da richiedere al cliente che poi cederà il credito, deve comprendere:

1. il modulo di **constatazione amichevole** dell'incidente o della denuncia di sinistro (Modulo CAI);
2. i **nominativi degli eventuali testimoni**, con la raccolta da parte del cliente delle loro dichiarazioni e dei loro documenti di identità. I testimoni saranno poi da indicare nella denuncia di sinistro (Modulo CAI) o nella richiesta danni, o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. Attenzione che in caso di giudizio non sono ammesse le testimonianze non inserite nella denuncia di sinistro (Modulo CAI) o nella richiesta danni, o comunque, se non richieste dalla impresa di assicurazione entro sessanta giorni dalla denuncia di sinistro;
3. l'eventuale **"rapportino scambio generalità"** delle Autorità, se intervenute, o rilievi completi eseguiti durante l'intervento delle Forze dell'Ordine. Si deve tenere presente che in un sinistro stradale la presenza di persone ferite potrebbe bloccare la liquidazione del risarcimento sino alla acquisizione dei rilievi che sono rilasciabili solamente dopo 120 giorni dalla data dell'incidente o quantomeno dopo lo spirare del termine, per la persona offesa dalle lesioni, di sporgere querela, di fatto 3 mesi;
4. la copia della **carta di circolazione** del veicolo sinistrato (peraltro utile per ordinare i ricambi).

L'acquisizione completa della documentazione sopra elencata permetterà una veloce analisi sulla concreta possibilità di attribuire la responsabilità alla controparte e fornirà ogni altro dato (come il proprietario del veicolo, il conducente, l'identificazione delle auto e delle compagnie di assicurazione) che consentirà anche di elaborare correttamente la cessione del credito e la successiva richiesta di risarcimento in qualità di carrozziere/cessionario del credito derivante dalla riparazione del veicolo che ha subito il sinistro stradale.

In estrema sintesi, occorrerà acquisire tutti gli elementi utili per definire la responsabilità del sinistro, compilare correttamente la cessione del credito e gestire poi tutte le fasi del recupero del credito fino all'incasso.

Si propone un modulo/fac-simile di raccolta dati che sarà utile per le finalità sopra indicate (**allegato 1, pag 19**).


Per avviare la procedura di liquidazione è sempre necessario effettuare la denuncia di sinistro.

Come è auspicabile, qualora l'assicurato si rechi in carrozzeria prima di avere formalizzato la denuncia, egli potrà cedere il proprio credito alla carrozzeria, la quale, come cessionario del credito, si attiverà per notificare formalmente tale cessione a mezzo PEC alle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Sarà la carrozzeria che si attiverà autonomamente ed in proprio per ottenere il risarcimento del danno e quindi il pagamento della riparazione. Con questo nuovo servizio, inoltre, il carrozziere assumerà il ruolo di qualificato semplificatore dell'iter risarcitorio, sollevando al contempo il cliente da ogni adempimento burocratico, fornendo una riparazione a regola d'arte del veicolo sinistrato, senza ulteriori passaggi.

INTERVENTO NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA

Con le informazioni e gli elementi correttamente raccolti, la carrozzeria è già perfettamente in grado di comprendere in autonomia quale specifica procedura di risarcimento attivare tra la **“procedura ordinaria”** e quella definita come **“indennizzo diretto”**.



Considerando che, sul piano pratico, **il risarcimento con procedura ordinaria**, ovvero quello che prevede la richiesta al soggetto responsabile (articolo 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, codice delle Assicurazioni Private - C.d.A.), è categoria residuale rispetto al **risarcimento diretto** (regolato dall'articolo 149 C.d.A.) è

sufficiente memorizzare quelle che sono le caratteristiche per le quali si può procedere con l'indennizzo diretto e, quindi, comprendere immediatamente quale procedura è possibile utilizzare e nei confronti di quale compagnia. Al contempo si deve considerare che nel caso di polizze con **presenza di scoperti e/o franchigie** è consigliabile che il carrozziere valuti con il cliente/assicurato attentamente la polizza per poi attivare la procedura ordinaria presentando la richiesta di risarcimento alla compagnia del danneggiante e per conoscenza alla compagnia del danneggiato (**allegato 3, pag. 21**).

REQUISITI PRINCIPALI DELL'INDENNIZZO DIRETTO

Per poter avviare la procedura di indennizzo diretto è necessario:

- che il sinistro sia avvenuto con collisione tra solamente **due autoveicoli** identificati (non è sufficiente la turbativa della circolazione, non comprende sinistri con biciclette, con pedoni e danni a beni immobili);
- che il sinistro sia avvenuto in **Italia** (Repubblica di San Marino e Città del Vaticano comprese);
- che entrambi gli autoveicoli siano **immatricolati in Italia** (Repubblica di San Marino e Città del Vaticano comprese);
- che entrambi i veicoli siano **assicurati in Italia** (Repubblica di San Marino e Città del Vaticano comprese);

INDIVIDUAZIONE DELLA POSSIBILE AZIONE CARD: I CINQUE REQUISITI NECESSARI									
COLLISIONE	SI	SOLO TRA DUE	SI	AUTOVEICOLI	SI	IMMATRICOLATI IN ITALIA	SI	ASSICURATI IN ITALIA	SI

Nel caso di **indennizzo diretto**, la richiesta deve essere indirizzata **a mezzo PEC** alla compagnia che assicura il veicolo danneggiato e, per conoscenza, anche alla compagnia del responsabile civile. Nella richiesta si deve inserire ogni dato conosciuto relativo ai mezzi coinvolti, la descrizione sintetica della dinamica dell'incidente e si deve allegare l'**atto di cessione di credito**, con in allegato la copia di un valido documento di identità del danneggiato/cedente.

Si propone un modulo/fac-simile dell'atto di richiesta danni in caso di indennizzo **diretto (allegato 2, pag. 20)**.

La richiesta alla compagnia di assicurazione del danneggiato (indennizzo diretto) è alternativa all'azione ordinaria. La richiesta con procedura ordinaria è sempre legalmente possibile, con la conseguenza, però, che, ove sussistano i presupposti per l'applicazione della convenzione CARD e quindi l'indennizzo diretto, la compagnia del responsabile, nonostante l'espressa richiesta danni, non istruirà la posizione e risponderà al richiedente invitandolo a rivolgersi alla compagnia del cedente.

Tale situazione, com'è intuibile, potrebbe allungare i tempi di liquidazione, ma al contempo potrebbe risolvere utilmente le limitazioni all'indennizzo dovute a clausole "scomode", se non addirittura "vesatorie", imposte dalla compagnia assicurativa del cliente cedente il credito sul come condurre la riparazione negando la libertà di scelta del carrozziere.

Si consideri che aprendo il sinistro nei confronti della compagnia del danneggiante, questa resta solidalmente obbligata al risarcimento del danno.





Sarà quindi il carrozziere a valutare di volta in volta la migliore procedura da adottare caso per caso eventualmente ricorrendo alla consulenza specifica di Confartigianato

Anche con la procedura ordinaria si dovrà sempre fornire ogni dato conosciuto relativo ai mezzi coinvolti, la descrizione sintetica della dinamica dell'incidente e allegare l'atto di cessione del credito con la copia di un valido documento di identità del danneggiato/cedente e gli eventuali testimoni.

Si dovrà sempre inserire ogni dato conosciuto relativo ai mezzi coinvolti, la descrizione sintetica della dinamica dell'incidente e allegare l'atto di cessione del credito con la copia di un valido documento di identità del danneggiato/cedente.

La procedura ordinaria di risarcimento indiretto alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente va attivata obbligatoriamente nei casi che si elencano a seguire.

PRINCIPALI CASISTICHE DI PROCEDURA ORDINARIA O RISARCIMENTO INDIRETTO NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA DEL RESPONSABILE

1. Sinistri con **almeno 3 veicoli**: inoltrare richiesta danni alla compagnia del responsabile;
2. sinistri con **biciclette o monopattini**: inoltrare richiesta danni al responsabile e alla compagnia di assicurazione se presente;
3. sinistri con **veicoli immatricolati all'estero**: inoltrare richiesta danni all'Ufficio Centrale Italiano – UCI – che è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale;
4. sinistri con **veicoli non assicurati**: inoltrare richiesta danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – FGVS – che è gestito dalla CONSAP;
5. sinistri avvenuti **all'estero** in uno dei Paesi del sistema della Carta Verde causato da un veicolo immatricolato in un Paese dello Spazio Economico Europeo – SEE – (tutti i paesi dell'Unione Europea più Norvegia, Liechtenstein e Islanda): inoltrare richiesta danni di risarcimento all'impresa di assicurazione estera del responsabile del sinistro o, preferibilmente, al suo rappresentante in Italia, il cosiddetto Mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia, individuato tramite il Centro di Informazione della CONSAP.

Si propone un modulo/fac-simile dell'atto di richiesta danni in caso di indennizzo **indiretto (allegato 3, pag, 21)**.

STIMA DEL DANNO E RIPARAZIONE

Dopo aver individuato la procedura da eseguire (indennizzo diretto o indiretto), la carrozzeria si attiverà nei confronti della compagnia di assicurazione individuata per la gestione e liquidazione del sinistro, al fine di conoscere, attraverso i canali noti, come ad esempio il numero verde o l'ufficio sinistri competente, il numero di sinistro, il nome del liquidatore e il nominativo del perito incaricato di stimare il danno.



CONSIGLIO

Per una corretta gestione di tutte le fasi – e la cosa deve essere assolutamente incentivata per coloro che ne sono sprovvisti – è opportuno e importante costruire un proprio archivio da tenere aggiornato e da implementare di volta in volta, con l'elenco delle compagnie e di tutti i recapiti, il numero verde deputato alle informazioni relative ai sinistri ed i riferimenti degli studi peritali di zona e quelli nazionali che a loro volta attivano periti in zona.

La fase della stima del danno è il tipico lavoro ordinario che il carrozziere svolge quotidianamente ed è finalizzata a concordare il giusto costo

di riparazione del danno, applicando la tariffa oraria alla luce dei propri costi, dei propri investimenti e di tutti gli elementi che caratterizzano la propria attività. Si raccomanda di non smontare il veicolo prima dell'intervento del perito assicurativo, al quale il veicolo deve essere messo a disposizione per almeno 5 giorni lavorativi, indicando nella richiesta danni i giorni, gli orari e il luogo ove il veicolo è disponibile (**si veda allegati 2 pag. 20 e 3 pag. 21**). In ogni caso si raccomanda di effettuare un'abbondante produzione di fotografica del veicolo danneggiato sia prima, sia durante, sia subito dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione.

Nel caso di consegna di **perizia provvisoria** con riserva per danni occulti, qualora il danno risulti essere superiore e con costo di riparazione maggiore rispetto a quello periziato, sarà necessario sollecitare la compagnia assicurativa, nella persona del liquidatore, affinché questi incarichi il perito di effettuare una nuova perizia.

Si deve considerare che i periti, in questa precisa fase storica, sono sempre più sotto pressione per l'imposizione, da parte delle compagnie di assicurazione, di tariffe di perizia sempre più basse, sono oberati di richieste con tempi di consegna stringenti per evitare le sanzioni IVASS. Si consideri, inoltre, l'arrivo sul mercato di società peritali a valenza nazionale che acquisiscono il mandato dalle compagnie e che poi "subappaltano" ai periti di zona, per le sole ipotesi in cui non è materialmente possibile, la perizia con telecamera.

Questa politica delle compagnie di assicurazione si inserisce in un'attività complessiva delle stesse finalizzata ad ottenere, ad ogni costo, un risparmio sugli oneri, coinvolgendo loro malgrado tutti gli operatori della filiera della liquidazione. Sono sotto gli occhi di tutti: la chiusura degli "ispettorati sinistri" delle compagnie di assicurazione, l'esternalizzazione di servizi per le liquidazioni, le convenzioni con carrozzerie a prezzi sempre più ribassati, le convenzioni con legali e medici legali "fiduciari", la negazione di spettanze professionali per l'assistenza stragiudiziale.

LIQUIDAZIONE

Una volta concordato il valore del lavoro eseguito dal carrozziere, al perito andrà poi fornita la ricevuta fiscale o la fattura della riparazione concordata del danno e l'Iban, che saranno poi consegnati al liquidatore che predisporrà il pagamento.




Si precisa che in caso di cessione del credito la somma da liquidare per le spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata dalla compagnia solamente previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni (articolo 149 bis C.d.A.)

CONCLUSIONI

Una corretta e puntuale operatività amministrativa, così organizzata prima di iniziare la lavorazione sull'autoveicolo, quindi con azioni corrette per portare l'intera gestione del sinistro in carrozzeria, è garanzia per una liquidazione veloce, avendone il controllo diretto in ogni fase. In altre parole, viene offerto un servizio concreto al cliente e si avranno pagamenti dei lavori eseguiti più rapidi e tempestivi.

Una carrozzeria è **moderna**, non solo perché si dota di mezzi tecnologici e informatici adeguati ai tempi, ma lo è anche e soprattutto se conosce, attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo, tutti i dettagli delle procedure per ottenere la liquidazione del pagamento della riparazione. Tale conoscenza permetterà di prevedere agevolmente tutte le insidie che si presentano nelle fasi dell'istruttoria, della richiesta di liquidazione dei danni, della determinazione del danno e della sua concreta liquidazione. Insidie che si tramutano in contestazioni evitabili, e comunque in perdita di tempo e di danaro.



In chiusura, proponiamo alcune considerazioni sulla materiale stesura dell'atto di cessione del credito. Una forte raccomandazione è quella che tale documento sia redatto:

- con l'inserimento dei dati anagrafici completi del cedente, che deve essere il proprietario del veicolo; dei dati anagrafici del responsabile che ha causato il sinistro; nonché i riferimenti della denominazione completa della compagnia di assicurazione. Deve contenere il richiamo al danneggiato di fornire la massima collaborazione per favorire l'accertamento della responsabilità e la formula della cessione **"pro-solvendo"**, in quanto il rischio della non liquidazione resta in capo all'originario titolare del credito. Mai stipulare una cessione **"pro-soluto"**, in quanto l'atto di cessione trasferisce anche il rischio del credito e non solo l'incasso dilazionato;
- con la firma autografa in originale del cedente proprietario dell'auto;
- con in allegato la copia di un valido documento di identità del cedente/proprietario.

Si propone un modulo/fac-simile dell'atto di **cessione del credito (allegato 4, pag. 22)**.

TEMPI PER IL RISARCIMENTO DANNI E RECLAMI

TEMPI PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

Gli artt. 148, 149 e 141 del D. Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) prescrivono che l'impresa di assicurazione debba risarcire il danno materiale, nel caso di sinistro tra due veicoli per cui vi sia stata la compilazione congiunta del CAI, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Diversamente il termine si estende a 60 giorni. Per quanto riguarda il danno da lesione alle persone, invece, il termine indicato dalla normativa per il risarcimento è di 90 giorni dal ricevimento da parte della compagnia della documentazione completa.



RECLAMI

Se a seguito di un sinistro stradale è stato richiesto il risarcimento dei danni subiti, ma l'impresa di assicurazione, nonostante siano trascorsi i termini previsti dal Codice delle Assicurazioni Private, non ha ancora

definito il sinistro oppure NON sei soddisfatto del comportamento di un'impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo all'ufficio reclami di tale impresa.

L'impresa destinataria del reclamo DEVE rispondere entro 45 giorni. Se non ricevi risposta entro tale termine, oppure non sei soddisfatto della risposta, hai diritto di rivolgerti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS. In una apposita sezione del sito web dell'IVASS raggiungibile con il seguente percorso

<https://www.ivass.it/> > PER I CONSUMATORI > RECLAMI

È presente una apposita guida di facile consultazione nonché l'elenco di tutti gli Uffici Reclami delle imprese italiane e delle imprese estere cui inviare il proprio reclamo. Inoltre, in tale sezione del sito, l'ente di vigilanza sulle assicurazioni ha predisposto un apposito facsimile / modulo che è scaricabile e che agevola e semplifica la procedura di reclamo. L'IVASS provvederà ad accertare quanto accade presso l'impresa tenuta a liquidare le somme di risarcimento e, in caso di ritardo immotivato nella gestione nel sinistro, applicherà all'impresa le sanzioni previste dalle normative (da euro trecento a euro sessantamila).

LA CAMPAGNA INFORMATIVA DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO PER I CLIENTI

Il Consiglio direttivo regionale dei carrozzieri di Confartigianato Imprese Veneto ha promosso una campagna di sensibilizzazione rivolta agli automobilisti per invitarli a rivolgersi sempre al proprio carrozziere di fiducia.

A seguito di un incidente d'auto, infatti, le compagnie assicurative sono solite indirizzare il loro cliente verso un carrozziere convenzionato: si chiama "canalizzazione".

Le assicurazioni preferiscono dunque che il cliente porti l'auto incidentata da un loro carrozziere convenzionato, ma, in realtà, non tutti i proprietari di autoveicoli sanno che ogni assicurato è libero di scegliere il carrozziere al quale demandare la riparazione del proprio veicolo, come previsto dall'art. 148, comma 11 bis CDA.

Una volta compilato il CID (constatazione amichevole) l'automobilista può portare il veicolo incidentato dal proprio carrozziere di fiducia, il quale si occuperà direttamente della gestione della pratica.

Per avere il file pdf della locandina in formato A3, che le Carrozzerie possono scaricare, stampare autonomamente (preferibilmente a colori) ed esporre in maniera visibile all'ingresso o all'interno delle loro officine, è possibile contattare la Confartigianato di proprio riferimento. A pag. 24 sono elencate sedi e contatti di tutte le Confartigianato provinciali del Veneto.

IN CASO DI **INCIDENTE**

FAI COME ME



VAI CON LA
CONSTATAZIONE
AMICHEVOLE

**DIRETTAMENTE
DAL TUO CARROZZIERE**



PENSERÀ LUI A TUTTO

 **Confartigianato**
Imprese Veneto

 **Confartigianato**
Imprese PADOVA

 **Confartigianato**
Imprese PADOVA

 **Confartigianato**
Imprese PADOVA

 **Confartigianato**
Imprese PADOVA

 **Confartigianato**
Imprese PADOVA

 **Confartigianato**
Imprese PADOVA

 **Confartigianato**
Imprese PADOVA

**MODELLI FAC-SIMILE
DA SCARICARE,
EVENTUALMENTE
ADATTARE E RIPORTARE
SU CARTA INTESTATA
DELLA CARROZZERIA**

Scansiona il QR code

FACSIMILE DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA CARROZZERIA
MODELLO RICHIESTA DANNI CARD Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto

Spett.le

(denominazione e sede legale compagnia del cedente-proprietario)

Indirizzo PEC (ricavabile da www.inipec.gov.it)

E p.c.**Spett.le**

(denominazione e sede legale compagnia del veicolo del responsabile)

Indirizzo PEC (ricavabile da www.inipec.gov.it)

Luogo e data _____

OGGETTO: richiesta risarcimento danni sinistro del giorno _____
 occorso a _____

CLIENTE: Denominazione/ragione sociale della CARROZZERIA

Codice fiscale/partita IVA _____

Comune CAP Provincia _____

Indirizzo _____

cessionaria dei danni materiali occorsi alla autovettura targata _____

di proprietà di _____

come da atto di cessione del credito che si allega unitamente alla copia integrale di valido documento di identità. Il mezzo è periziabile nei termini di legge presso il seguente indirizzo della carrozzeria

previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero _____ in orario _____ / _____
 si allega preventivo.

CONTRO/PARTE: ragione sociale della ASSICURAZIONE DEL CEDENTE

compagnia assicuratrice per la RCA di autovettura targata _____
 (veicolo del cedente-proprietario).

DINAMICA: il sinistro è stato provocato dal sig. _____

conducente di mezzo targato _____

di proprietà di _____

ed assicurato con polizza RCA con la compagnia _____

Il/la sottoscritto/a _____

quale titolare/legale rappresentante della **CARROZZERIA** sopra indicata chiedo l'integrale risarcimento di tutti i danni sofferti a causa del sinistro in oggetto.

La richiesta viene formulata ad ogni effetto del Dlgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), nonché ai fini interruttivi della prescrizione.

Resto in attesa di un Vs. sollecito contatto per una auspicabile rapida definizione bonaria della vertenza e nel frattempo invio distinti saluti.

 (firma del titolare/legale rappresentante della CARROZZERIA)

_____ ne da testo



FACSIMILE DA RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA CARROZZERIA
MODELLO RICHIESTA DANNI RC Procedura ordinaria

ALLEGATO 3

Spett.le

(denominazione e sede legale compagnia del veicolo del responsabile)

Indirizzo PEC (ricavabile da www.inipec.gov.it)

E p.c.

Spett.le

(denominazione e sede legale compagnia del cedente-proprietario)

Indirizzo PEC (ricavabile da www.inipec.gov.it)

Luogo e data _____

OGGETTO: richiesta risarcimento danni sinistro del giorno _____
occorso a _____

CLIENTE: Denominazione / ragione sociale della **CARROZZERIA**

Codice fiscale / partita IVA _____

Comune CAP Provincia _____

Indirizzo _____

cessionaria dei danni materiali occorsi alla autovettura targata _____
di proprietà di _____

come da atto di cessione del credito che si allega unitamente alla copia integrate di valido documento di identità. Il mezzo è periziabile nei termini di legge presso il seguente indirizzo della carrozzeria

previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero _____ in orario _____ / _____
si allega preventivo.

CONTRO/PARTE: cognome nome / ragione sociale del proprietario del veicolo responsabile del sinistro

cognome e nome del conducente del veicolo

ragione sociale della compagnia di assicurazione RCA del veicolo targato _____

responsabile del sinistro nel quale rimaneva coinvolto il veicolo targato _____

assicurato con la seguente compagnia di assicurazione

Il/la sottoscritto/a _____

quale titolare/legale rappresentante della **CARROZZERIA** sopra indicata chiedo l'integrale risarcimento di tutti i danni sofferti a causa del sinistro in oggetto.

La richiesta viene formulata ad ogni effetto del Dlgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni), nonché ai fini interruttivi della prescrizione.

Resto in attesa di un Vs. sollecito contatto per una auspicabile rapida definizione bonaria della vertenza e nel frattempo invio distinti saluti.

(firma del titolare/legale rappresentante della CARROZZERIA)

Allegati come da testo

NB: nel caso di **sinistro provocato da veicolo immatricolato all'ESTERO** la richiesta andrà inoltrata a:

UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39, 20145 MILANO

Pec: UCI@PEC.UCIMI.IT

NB: nel caso di **sinistro provocato in VENETO da veicolo non assicurato** la richiesta andrà in

CONSAP - FONDO DI GARANZIA, Via Yser, 14 - 00198 ROMA

Pec: consap@pec.consap.it

GENERALI ITALIA SPA, Via Marocchese, 14, 31021, Mogliano Veneto TV

Pec: cattolica@pec.generaligroup.com



CONTRATTO D'OPERA E DI CESSIONE DI CREDITO (PRO-SOLVENDO)

In base all'articolo 1260 e seguenti Codice Civile

TRA

Denominazione/ragione sociale della CARROZZERIA

Codice fiscale/partita IVA _____
 CAP _____ comune _____ prov _____
 Indirizzo _____
 con il seguente codice IBAN _____
 utilizzabile per ogni pagamento relativo e conseguente al presente contratto, da ora in poi definita solo
 "Carrozzeria/Cessionaria"

E

Cedente/danneggiato: _____ codice fiscale _____
 nato/a _____ il _____ prov _____
 in proprio o come legale rappresentante dell'impresa

Codice fiscale/partita IVA _____
 residente/con sede in via _____
 CAP _____ comune _____ prov _____
 Tel. _____ mail: _____
 quale proprietario del mezzo: modello _____ targa _____
 e assicurato per la RCA: con la compagnia: _____
 con polizza n° _____, da ora in poi definito solo "Proprietario/Cedente"

PREMESSO CHE**il Proprietario/Cedente":**

- a) dichiara che il giorno _____, alle ore _____ circa, nel comune di _____
 il proprio veicolo sopra descritto subiva danni materiali in un sinistro provocato dal conducente del mezzo:
 modello _____ targa _____
 di proprietà di: _____
 codice fiscale _____ assicurato con polizza RCA _____
 con la compagnia: _____
 come si evince dalla CAI che si allega e/o dal verbale di incidente redatto dalle autorità intervenute e/o dalla
 dichiarazione testimoniale con documento di identità che il Proprietario/Cedente si impegna a consegnare alla
 Carrozzeria/Cessionaria;
- b) ritiene di vantare un credito nei confronti del responsabile civile per il risarcimento dei danni conseguiti;
- c) commissiona alla Carrozzeria/Cessionaria la esecuzione delle riparazioni sul proprio veicolo che si sono rese
 necessarie in conseguenza dell'incidente, inclusa la possibilità di ordinare i pezzi e il materiale di ricambio.

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONCORDA E STIPULA CHE

1) OGGETTO DELLA CESSIONE: il Proprietario/Cedente cede il credito vantato in conseguenza del sinistro
 nei confronti dell'autore del danno, del proprietario e della Compagnia di Assicurazione dell'auto guidata dal
 primo, tutti debitori ceduti, alla Carrozzeria/Cessionaria incaricata delle riparazioni, che accetta;

2) AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO: il Proprietario/Cedente autorizza la Carrozzeria/Cessionaria a compiere
 ogni attività, stragiudiziale e giudiziale necessaria al recupero del credito dovuto per il risarcimento nei confronti
 dei debitori sopra individuati o della propria compagnia di assicurazione qualora sia applicabile la procedura di
 indennizzo diretto in base all'articolo 149 del Dlgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) e acconsente che
 questa incassi quanto dovuto allo stesso e di accettare senza riserva qualsiasi accordo tra il

Carrozzeria/Cessionaria ed il perito incaricato dalla Compagnia di Assicurazione relativo alla determinazione dell'importo necessario per la riparazione dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà;

3) ENTITA' DEL RISARCIMENTO: la presente cessione riguarda l'intero risarcimento dei danni esigibile e include le spettanze per le riparazioni, il costo del deposito e del traino, il costo del noleggio dell'auto sostitutiva che potrà eventualmente essere corrisposto mediante la cessione del "fermo reperimento analogo mezzo" - FRAM, oltre gli interessi di legge dalla data della riparazione al saldo effettivo;

4) EVENTUALE CONTESTAZIONE DELLA RESPONSABILITA': nel caso che successivamente alla cessione vengano formalizzate contestazioni circa la responsabilità del Proprietario/Cedente nella causazione del sinistro e la Compagnia di Assicurazione comunicasse perciò la volontà di non pagare nulla o pagare solo parzialmente quanto richiesto dalla Carrozzeria/Cessionaria, il Proprietario/Cedente si impegna a corrispondere entro 15 giorni dalla espressa richiesta della Carrozzeria/Cessionaria l'importo complessivo o parziale, a saldo di quanto dovuto e fatturato per i lavori di ripristino svolti senza alcuna corresponsione di interessi od altro;

5) EVENTUALE RIPARAZIONE ANTIECONOMICA: nel caso che dalle risultanze peritali della Compagnia di Assicurazione emergesse che le riparazioni del veicolo del Proprietario/Cedente siano antieconomiche, questi sarà informato preventivamente dalla Carrozzeria/Cessionaria dell'importo di valutazione del mezzo incidentato e, qualora sia commissionata comunque la riparazione, la parte non liquidata dalla Compagnia di Assicurazione del responsabile civile, corrispondente alla differenza tra costo effettivo delle riparazioni e valore commerciale del mezzo indicato in perizia e comunicato, dovrà essere liquidata dal Proprietario/Cedente.

6) DIRITTO DI RECESSO: qualora il responsabile del danno o la sua Compagnia di Assicurazione non risarcissero l'intera somma entro 150 (centocinquanta) giorni dalla richiesta del Cessionario, quest'ultimo si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con conseguente obbligo da parte del Proprietario/Cedente di effettuare la richiesta il pagamento di quanto dovuto per tutto il servizio prestato; in caso di mancato o parziale pagamento alla Carrozzeria/Cessionaria da parte della Compagnia di Assicurazione del responsabile è consentita facoltà di svolgere azione giudiziaria finalizzata ad ottenere il dovuto nei confronti dei debitori; il recesso del Proprietario/Cedente dal presente contratto comporta l'obbligo di rimborsare la Cessionaria per le prestazioni e i pagamenti già effettuati in esecuzione del presente contratto.

7) PRIVACY. Il Proprietario/Cedente, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di tutela della privacy, acconsente all'utilizzo, alla comunicazione e alla diffusione dei dati sopra raccolti solamente per operazioni che svolgerà la Carrozzeria/Cessionaria in esecuzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto	Il Proprietario/Cedente	La Carrozzeria/Cessionaria
Luogo		
Data		

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Proprietario/Cedente approva specificatamente mediante la seguente separata sottoscrizione, le clausole che sono state oggetto di trattativa e che sono contenute negli artt. 4, 5 e 6 del presente contratto dopo averle attentamente lette ed esaminate ed averne inteso il loro contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto	Il Proprietario/Cedente
Luogo	
Data	





 P.le Resistenza, 8 – Belluno
 0437933111
 segreteria@confartigianatobelluno.eu
 www.confartigianatobelluno.eu
   



 Piazza de Gasperi, 22 - Padova
 0498206311
 upa.padova@upa.padova.it
 www.confartigianatoimpresepadova.it
    



 Via Antonio Bonatti, 20 - Rovigo
 0425474772
 info@confartigianatopolesine.it
 www.confartigianatopolesine.it




 Piazza delle Istituzioni, 34/A - Treviso
 0422433300
 info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it
 www.confartigianatomarcatrevigiana.it
    



 via Lombardi, 19 - Marcon (Venezia)
 0414564511
 segreteria@upavenezia.it
 www.upavenezia.it




 Via Selenia, 16 - Verona
 0459211555  WhatsApp 3291877665
 info@confartigianato.verona.it
 www.confartigianato.verona.it
    



 Via Enrico Fermi, 134 - Vicenza
 0444392300
 info@confartigianatovicenza.it
 www.confartigianatovicenza.it
    



-  Via Torino, 99 - Mestre (Venezia)
-  0412902911
-  segreteriagenerale@confartigianato.veneto.it
-  www.confartigianatoveneto.it
-   

La presente pubblicazione è un progetto di



realizzata da un gruppo di lavoro costituito da esperti
di tutte le associazioni provinciali di Confartigianato a livello regionale.

Con la consulenza dello
Studio Legale Avv. Luigi Perticarò
MILANO C.so Buenos Aires, 75 – 20124
VERONA Via Teatro Ristori, 2/A – 37122
Mobile: 3471912977 – Tel.: 0458009324 – Fax: 0454770368
e-mail: perticaroluigi@tiscali.it – Pec: luigi.perticarò@milano.pecavvocati.it

e con il contributo di





Confartigianato
Imprese Veneto